

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali di Modena e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali di Modena e provincia, è determinato come segue:

minestra . . . . .	L. 105	giornaliere
pietanza . . . . .	» 120	»
pasto completo . . . . .	» 225	»

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1979

(934)

Il Ministro: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1979.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai custodi di stabilimenti industriali di Modena e provincia al fine della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale.

IL MINISTRO  
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;



Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai custodi di stabilimenti industriali di Modena e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai custodi di stabilimenti industriali di Modena e provincia, è determinato come segue:

alloggio . . . . .	L. 14.612	mensili
riscaldamento . . . . .	» 3.640	»
illuminazione elettrica . . . . .	» 1.430	»
acqua . . . . .	» 312	»

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1979

(935)

Il Ministro: SCOTTI

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1979.

Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 114 e 116, secondo comma, del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 204 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Ritenuto che l'attività dei sommozzatori differisce da quella svolta dai palombari sia per la tecnica sia per i mezzi impiegati durante la prestazione e ravvisata quindi, in relazione alle esigenze del traffico, la necessità di riconoscere la categoria e disciplinarne l'impiego;

Sentito il Ministero della sanità;  
Sentito il Ministero della pubblica istruzione;  
Sentito l'ufficio del Ministro per le regioni;

Decreta:

**Art. 1.**

*Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale*

E' istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali.

**Art. 2.**

*Attività dei sommozzatori*

I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell'autorità marittima del porto di iscrizione. Il comandante del porto deve accertare la rispondenza degli equipaggiamenti tecnici individuali alle norme vigenti.

**Art. 3.**

*Registro dei sommozzatori*

Il registro dei sommozzatori in servizio locale è tenuto dal comandante del porto.

Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti:

- 1) età non inferiore a 18 e non superiore a 35 anni;
- 2) cittadinanza italiana;
- 3) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardiovascolare e otorinolaringoiatrico nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o — in sua assenza — da un medico designato dal capo del compartimento, che si avvarrà a tal fine della scheda sanitaria allegata al presente decreto: saranno comunque esclusi gli obesi ed i soggetti dediti all'alcool;

4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

5) buona condotta morale e civile;

6) aver conseguito il diploma o attestato di qualificazione professionale, con allegato brevetto, di sommozzatore professionista o perito tecnico addetto ai lavori subacquei presso un istituto statale o presso scuole o centri di formazione e qualificazione professionali, legalmente riconosciuti dallo Stato o dalle regioni, ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore.

La persistenza dei requisiti fisici di cui al n. 3) è condizione per l'esercizio della professione ed è soggetta a controllo almeno annuale da parte del medico di porto.

Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui al comma secondo, n. 3) ed al comma terzo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, ad una commissione istituita presso l'ufficio di porto e composta da tre medici esperti in medicina iperbarica e designati:

1) uno, che funge da presidente, dal capo del compartimento;

2) uno dal dirigente dell'ufficio di sanità marittima competente per territorio;

3) uno dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

Le designazioni di cui al precedente comma non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.

**Art. 4.**

*Libretto di ricognizione*

Il comandante del porto, all'atto dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo precedente, rilascia al sommozzatore in servizio locale un libretto di ricognizione analogo al modello già approvato per i lavoratori portuali.

Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni contenute nell'art. 155 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, citato in premesse.

**Art. 5.**

*Cancellazione dal registro*

Alla cancellazione dal registro si procede:

- 1) per morte;
- 2) per permanente inabilità al servizio;
- 3) per avere il sommozzatore raggiunto l'età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;
- 4) a domanda;
- 5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai numeri 2), 3) e 5) dell'art. 3 del presente decreto.

L'inabilità di cui al n. 2) del precedente comma è accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell'art. 156 del predetto regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

**Art. 7.**

*Norma transitoria*

Entro sei mesi dalla data del presente decreto potranno essere iscritti nel registro previsto dall'art. 3 coloro che alla data del presente decreto abbiano superato i limiti di età previsti dallo stesso art. 3, n. 1), ma non abbiano oltrepassato i 40 anni di età, purché documentino di esercitare già da almeno cinque anni e in modo continuativo l'attività sommozzatoria professionale ovvero siano in possesso di idoneo titolo rilasciato da istituto statale o da scuole e centri di formazione e qualificazione professionale, legalmente riconosciuti dallo Stato o dalle regioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1979

Il Ministro: RUFFINI



SCHEDA DI VALUTAZIONE PSICO-FISICA-ATTITUDINALE PER L'ISCRIZIONE  
NEL REGISTRO DEI SOMMOZZATORI

Cognome . . . . . nome . . . . . nato  
il . . . . . a . . . . . prov. . . . . sesso . . . . .  
sports praticati . . . . .  
1) Anamnesi . . . . . perimetro toracico inspirata . . . . .  
2) Statura . . . . . peso . . . . .  
3) Esame spirometrico . . . . .  
4) Tempi di apnea (previa iperventilazione di 60"): inspirata . . . . .  
espirata . . . . .

5) Esame obiettivo:  
capo e collo . . . . .  
torace . . . . .  
addome . . . . .  
ernie . . . . .  
apparato urogenitale . . . . .  
apparato osteoarticolare . . . . .  
apparato muscolare . . . . .  
sistema cardiocircolatorio . . . . .  
sistema nervoso . . . . .

6) Esame oculistico:  
visus o.d. . . . . o.s. . . . .  
esame del fondo . . . . .  
senso cromatico . . . . .  
annotazioni . . . . .  
7) Esame otorinolaringoiatrico:  
or. d. . . . .  
or. s. . . . .  
naso . . . . .  
rinofaringe . . . . .  
dentizione . . . . .  
prove audiometriche . . . . .  
annotazioni . . . . .  
(con masch. osc.) prove labirintiche statiche  
(con masch. osc.) prove labirintiche dinamiche (m. a stella) . . . . .

8) Rx torace . . . . .  
9) Step test (La Cava): — polso a riposo . . . . .  
(prova di sforzo: sgabello alt. 40 cm, 30 movimenti di salita completa, 30  
movimenti di discesa completa = movimenti totali 120 al minuto)  
polso dopo test . . . . .  
tempo di ripristino: polso . . . . .  
a riposo . . . . .  
dopo step test . . . . .

10) E.C.G.:  
a riposo . . . . .  
dopo step test . . . . .

11) Testi in ipotermia (in casi particolari):  
temperatura cutanea: normale . . . . .  
tempo di esposizione . . . . .  
temperatura cutanea: in ipotermia . . . . .  
tempo di recupero . . . . .  
mezzo ipotermico usato . . . . .  
E.C.G.: a riposo, temperatura . . . . .  
dopo step test, temperatura . . . . .  
step test: temperatura . . . . .  
press. art. a riposo . . . . .  
temp. dopo test . . . . .  
press. art. dopo test . . . . .  
tempo di ripr.: temperatura . . . . .  
press. art. . . . .

12) Analisi di laboratorio:  
es. urine (completo) . . . . .  
es. emocromocitometrico . . . . .  
azotemia . . . . .  
glicemia . . . . .  
prove emogeniche . . . . .  
V.E.S. . . . .  
(ind. KATZ) . . . . .  
V.D.R.L. . . . .  
gruppo sanguigno . . . . .  
annotazioni . . . . .

13) Prove psicotecniche:  
a) Percezione direzione suono (masch. oscur.):  
pd. . . . . pc. . . . . ps. . . . .  
pd. . . . . pc. . . . . ps. . . . .

b) Percezione suoni aritmici (masch. oscur.):  
od. . . . . su . . . . .  
os. . . . . su . . . . .  
oda. . . . . su . . . . .

c) Serie numeriche (masch. oscur.):  
percezione quantitativa . . . . . su . . . . .  
coordinazione spaziale . . . . .  
deviazione orizz. scritta . . . . .  
deviazione vert. scritta . . . . .  
note . . . . .

d) Costruzione meccanica (masch. oscur.):  
tipo . . . . . tempo/esc. . . . .  
risultato operativo . . . . .  
capacità operativa . . . . .  
note . . . . .

e) Labirinto:  
tempo/esc. . . . . risultato . . . . .  
capacità operativa . . . . .



f) Costruzioni geometriche intuitive (piane/solide):  
 capacità operativa . . . . .  
 tempo/esc. . . . .  
 n. costruzioni . . . . .  
 note . . . . .

g) Serie modulari (alfabetiche e/o numeriche):  
 1) . . . (1, 3, 5; . . .) . . . . .  
       (2, 4, 6; . . .) . . . . .  
 2) . . . (1, 3, 4, 7, 8;) . . . . .  
       (2, 4, 5, 8, 9;) . . . . .  
 3) . . . (10, 8, 9, 6, 8, 10;) . . . . .  
       (9, 10, 8, 7, 5, 9;) . . . . .  
 4) . . . (18, 20, 15, 17, 11) . . . . .  
       (17, 19, 14, 16, 10) . . . . .  
 5) . . . (15, 18, 15, 17, 20) . . . . .  
       (20, 17, 11, 19, 7, 3) . . . . .

h) Sollecitazione labirintica, con sedia girevole  
 (senza e con effetto risacca):  
 (masch. oscur.): polso . . . temper. corp. . .  
 (operazioni aritmetiche adeguate alla cultura  
 del soggetto):

tempo: 90", n. giri 90  
 . . . x . . . = . . . . .  
 . . . + . . . = . . . . .  
 . . . : . . . = . . . . .  
 . . . - . . . = . . . . .

Movimento arti:  
 (inferiori/superiori; singoli e contemporanei)  
 (percezione agli urti):  
 spd. . . . . = . . . . .  
 sps. . . . . = . . . . .  
 gd. . . . . = . . . . .  
 gs. . . . . = . . . . .

(le domande — indicate a titolo di esempio e  
 da formulare velocemente e con voce chiara — con o  
 senza nesso logico impegnano il candidato a pronte  
 risposte adeguate):

quanti anni hai? . . . . .  
 giorno e mese di n. . . . .  
 che auto hai? . . . . .  
 giorno, mese, anno di acquisto . . . . .  
 dove sei nato? . . . . .  
 sul pianeta Terra da che parte sorge (tra-  
 monta) il sole? . . . . .  
 note . . . . .

Equilibrio in fase dinamica . . . . .

(stato di equilibrio sul seggiolino):  
 stop: stato . . . . .

(stato di equilibrio in deambulazione direzionale obbligata):  
 alla luce: stato eq. . . . .

note . . . . .  
 recupero . . . . .  
 polso . . . . .  
 note . . . . .

i) Comp/Dec. in camera iperbarica:

Bat. . . . . polso . . . . . comport. . . . .  
 Bat. . . . . polso . . . . . comport. . . . .  
 Bat. . . . . polso . . . . . comport. . . . .  
 Bat. . . . . polso . . . . . comport. . . . .  
 Bat. . . . . op. manuale . . . . .  
 Bat. . . . . op. man. al buio . . . . .  
 Bat. . . . . op. riflessi psicot. . . . .  
 Bat. . . . . T/Comp. . . . . T/Sosta  
 Bat. . . . . T/Dec. . . . . T/Sosta  
 Bat. . . . . T/Dec. . . . . T/Sosta  
 Bat. . . . . T/Dec. . . . . T/Sosta  
 Bat. . . . . Tests: manuali, c.op.  
                   tecnici, c.op.  
                   intell.,  
                   applic.,

Bat. . . . . Ox a mezzo . . . . .  
                   reazioni . . . . .  
                   sopportabilità . . . . .

T/Tot/Comp-Dec. . . . .  
 Comport. psicol. . . . .  
 Comport. fisiol. . . . .  
 Comport. tecnico . . . . .  
 Difficoltà . . . . .

Varie . . . . .  
 Giudizio finale: . . . . .

14) Giudizio complessivo finale (1) . . . . .  
 Annotazioni e rilievi . . . . .  
 Luogo e data . . . . .

*Il medico responsabile*

(1) Il giudizio sarà espresso con idoneo ovv. idoneo con limitazioni (indicare quali) ovv. non idoneo.



10041